

Deliberazione n. 105/2020/PRSP



La CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere (relatore)
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Elisabetta CONTE	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2020, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza;

ha reso la seguente pronuncia.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni



in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Esaminate le relazioni-questionario sul bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020 e sui conti consuntivi degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di PIEVE DI TECO (IM), elaborate dall’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente sulla base dei criteri e linee guida formulati dalla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 167, della legge 13 dicembre 2005, n. 266, con delibere della Sezione delle autonomie n. 8/SEZAUT/2018/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

Considerate le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall’Amministrazione interessata con nota dell’11 agosto 2020, in risposta a specifica richiesta istruttoria di questo Ufficio del 6 maggio 2020;

Vista la relazione del 1° ottobre 2020 con la quale il magistrato istruttore ha formulato osservazioni di carattere finanziario e contabile attinenti ai conti consuntivi per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 del Comune di PIEVE DI TECO (IM);

Visti l’articolo 84, comma 6 e l’articolo 85, commi 1, 2, 3, lett. e), e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i quali, nell’ambito delle nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducono disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni della Corte dei conti;

Visto l’art. 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in base al quale l’efficacia di alcune delle disposizioni in materia di giustizia contabile di cui al citato art. 85 del d.l. n. 18 del 2020 è estesa fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che contiene disposizioni conseguenziali alla proroga dello stato di emergenza da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, che ha prorogato lo stato di emergenza da COVID-19 alla data del 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 16 del 20 marzo 2020, recante misure organizzative ed indicazioni di massima per la Sezione regionale di controllo per la Liguria in relazione all'esercizio delle funzioni di controllo, emesso in attuazione dell'art. 85, comma 2, del citato d.l. n. 18 del 2020, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020*";

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153, del 18 maggio 2020, recante "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 131 del 22 maggio 2020.

Vista l'ordinanza n. 59/2020 del 6 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha convocato la Sezione medesima in camera di consiglio per il giorno 16 ottobre 2020 per pronunciarsi in merito alle osservazioni contenute nella menzionata relazione del magistrato istruttore;

Vista la nota della Segreteria della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 0004702-06/10/2020-SC_LIG-T85-P del 6 ottobre 2020, con la quale è stata trasmessa ai competenti organi del Comune di PIEVE DI TECO (IM) copia di tale ordinanza di convocazione e della ridetta relazione del magistrato istruttore;

Considerata la nota di deduzioni del 13 ottobre 2020 trasmessa dal Comune di PIEVE DI TECO (IM) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore Cons. Claudio Guerrini;

Premesso

A seguito dell'analisi delle relazioni-questionario dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di PIEVE DI TECO (IM) sul bilancio di previsione degli esercizi 2018-2020 e sui conti consuntivi degli esercizi 2017 e 2018 è emerso il

perdurante stato di sofferenza della gestione di cassa già accertata nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 58/2019/PRSE, i cui indici rivelatori sono il massiccio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria, nonché la non integrale restituzione delle medesime all'istituto tesoriere, al termine degli indicati esercizi.

Allo scopo di approfondire le cause generatrici di tali criticità finanziarie, oltre che le stesse modalità di registrazione contabile delle anticipazioni di tesoreria, in data 6 maggio 2020 il magistrato competente ha formulato una nota istruttoria, al cui riscontro l'Amministrazione ha provveduto con nota di risposta dell'11 agosto 2020.

Gli elementi in tal modo acquisiti hanno consentito di rilevare un miglioramento della situazione della liquidità a fine esercizio 2019 ma, al contempo, hanno evidenziato una grave irregolarità nella contabilizzazione della relativa gestione, con riferimento alla quale il magistrato istruttore ha ritenuto necessario muovere nei confronti del Comune formali osservazioni ai fini del relativo deferimento all'esame collegiale di questa Sezione.

Con l'occasione, lo stesso magistrato ha altresì richiesto delucidazioni all'Amministrazione in ordine al trattamento contabile riservato ad un contratto stipulato con Enel Sole per lavori di efficientamento energetico, di cui viene fatta menzione nella deliberazione del Consiglio comunale di assestamento generale di bilancio e di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021.

In ordine ai profili oggetto di rilievo, l'Ente ha trasmesso la nota del 13 ottobre 2020, comprensiva dell'indicazione di dati aggiornati riguardanti i temi esaminati e corredata della documentazione richiesta.

Considerato in fatto e diritto

La gestione contabile e finanziaria del Comune di PIEVE DI TECO, esaminata in virtù dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sulla base delle risultanze rappresentate nella complessiva documentazione menzionata in premessa, rivela i profili di criticità di cui di seguito si dà conto, i quali, se non tempestivamente rimossi, possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dei futuri esercizi finanziari e sulla garanzia di regolarità amministrativa e contabile della gestione stessa.

In quanto tali, essi meritano di essere segnalati agli organi del Comune per l'adozione delle necessarie misure correttive. Alla verifica delle predette misure la Sezione provvederà nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo ad essa demandate sulla gestione dell'Ente, ferma restando la possibilità di dar luogo in futuro, in caso di aggravamento della situazione finanziaria dell'Ente, al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

1. Anticipazioni di tesoreria. Mancata registrazione contabile dell'impegno relativo alle anticipazioni da restituire a fine esercizio. Conseguente irregolare determinazione del risultato di amministrazione in sede di conto consuntivo. Emersione al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 di situazioni di disavanzo sostanziale di amministrazione, in particolare pari a euro 113.359,45 al termine dell'ultimo esercizio esaminato.

1.1 In via preliminare, con riferimento alla situazione di cassa del Comune di Pieve di Teco, già presa in considerazione nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 58/2019/PRSE, si forniscono nel riquadro seguente alcuni dati aggiornati di dettaglio riguardanti gli esercizi già conclusi dell'ultimo quinquennio.

	Fondo di cassa finale	Anticipazioni non restituite a fine esercizio	Fondi vincolati non ricostituiti a fine esercizio
31/12/2015	-	174.774,36	123.406,93
31/12/2016	-	78.878,16	72.280,09
31/12/2017	-	221.094,92	63.655,02
31/12/2018	-	35.041,05	1.157,60
31/12/2019	26.003,99	-	3.659,55

Fonte: Elaborazione della Sezione regionale di controllo per la Liguria su dati confermati dall'Amministrazione

Dopo un lungo periodo connotato da forti criticità nella gestione della liquidità dell'Ente, contraddistinta, segnatamente, dal massiccio e reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, dalla mancata restituzione a fine esercizio di somme anticipate dall'istituto tesoriere e dalla mancata ricostituzione a fine esercizio degli

incassi vincolati utilizzati per pagamento di spese correnti, la situazione al termine dell'esercizio 2019 denota un significativo miglioramento, con l'emersione di una giacenza finale nel fondo di cassa, soltanto in minima parte determinata da riscossioni di entrate vincolate non ancora impiegate per le spese cui sono destinate.

1.2 Ciò premesso, negli esaminati esercizi 2017 e 2018 è piuttosto la gestione contabile dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di tesoreria che ha dato luogo a profili di grave irregolarità, con rilevanti effetti incidenti in termini di alterazione delle risultanze finanziarie rappresentate nei conti consuntivi degli stessi esercizi.

Ed infatti, nel corso dell'esercizio 2017, il Comune di Pieve di Teco ha contratto nuove anticipazioni di tesoreria per un totale di euro 1.561.425,16, registrando in contabilità i relativi accertamenti di entrata e le correlate riscossioni. A fronte di tali anticipazioni iscritte in conto competenza, nel medesimo esercizio l'Ente ha provveduto a restituire all'istituto tesoriere soltanto euro 1.340.330,24, così determinando al 31 dicembre 2017 una situazione di anticipazioni inestinte pari a euro 221.094,22. Nella parte spesa del consuntivo 2017, tuttavia, al Titolo 5 rubricato "Chiusura Anticipazioni tesoriere" figurano iscritti impegni limitatamente al riportato importo di euro 1.340.330,24 relativo alla quota di anticipazioni rimborsate nell'esercizio.

Da ciò deriva che, diversamente da quanto dichiarato nel questionario consuntivo 2017 dell'organo di revisione economico-finanziaria (Sezione I, Punto 2.2.1, pag. 7), il conto consuntivo 2017 non reca iscrizione del residuo passivo corrispondente al suddetto importo di euro 221.094,22 relativo all'anticipazione di competenza riscossa e non ancora rimborsata al termine dell'esercizio.

La rilevazione di tale irregolarità contabile comporta come conseguenza l'accertamento dell'inesatta determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 risultante dal conto consuntivo 2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 3 maggio 2018. Tale documento evidenzierebbe un risultato di amministrazione complessivo pari a euro 500.856,57, composto anche da una parte disponibile quantificata in euro 166.001,65. In realtà, la situazione veritiera dell'Ente al termine dell'esercizio, tenuto conto che essa avrebbe dovuto incorporare il

suddetto esistente residuo passivo di euro 221.094,22, corrisponde a un risultato complessivo corrispondentemente inferiore e all'emersione di un disavanzo di amministrazione pari a euro 55.092,57.

In quanto non registrato, tale disavanzo non è stato evidentemente fatto oggetto di ripiano nell'esercizio 2018, nel corso del quale l'Ente ha anzi provveduto ad utilizzare (precisamente per la copertura di alcuni debiti fuori bilancio) l'avanzo disponibile invece risultante dal consuntivo del 2017 per una quota di euro 86.171,79.

Le riferite circostanze sono state confermate dall'Ente (e giustificate in relazione a gravi problemi familiari sofferti dal personale dell'Ufficio Ragioneria), secondo il quale l'anomalia riscontrata sarebbe stata risolta mediante l'assunzione nell'esercizio 2018 dell'impegno contabile di euro 221.094,22 relativo all'obbligazione restitutoria verso l'istituto tesoriere.

Senonché, con la non comprensibile motivazione di evitare riflessi sulle risultanze dell'esercizio del 2018, l'Ente ha contestualmente dato luogo alla creazione di un accertamento "virtuale" in entrata di pari importo (imputato al capitolo 5001 del conto consuntivo 2018), che, in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, è stato mantenuto in contabilità quantunque evidentemente non correlato ad alcuna situazione creditoria.

In considerazione di ciò, si deve quindi concludere che anche il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, come risultante dal conto consuntivo dell'esercizio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20 maggio 2019, è da ritenersi erroneamente quantificato in quanto, incorporando il citato residuo attivo di euro 221.094,22, si dimostra non idoneo a sterilizzare l'irregolarità contabile già prodottasi al termine dell'esercizio 2017.

Ed invero, tenuto conto che il conto consuntivo 2018 riporta un risultato di amministrazione complessivo pari a euro 451.746,46, con una parte disponibile determinata in euro 107.734,77, occorre al contrario accertare che la reale situazione finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2018, ottenuta operando la rettifica dei suddetti dati per euro 221.094,22, evidenzia nuovamente un disavanzo di amministrazione per euro 113.359,45.

Come ultime notazioni occorre segnalare che l'Ente dichiara di non aver proceduto nell'esercizio 2019 all'utilizzo di quote dell'avanzo disponibile risultante dal conto consuntivo del 2018 e che gli effetti distorsivi sui risultati contabili dell'Ente derivanti dalla irregolarità evidenziata sembrano essersi successivamente risolti mediante la cancellazione per inesigibilità del menzionato residuo attivo di euro 221.094,22 avvenuta in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019.

Tali ultime evenienze devono ancora essere fatte oggetto di specifica verifica e, in ogni caso, saranno valutate quanto all'idoneità a sterilizzare gli effetti della rilevata irregolarità contabile, nell'ambito dei prossimi controlli sulla gestione finanziaria dell'Ente relativa all'esercizio 2019 e sulla situazione aggiornata al 31 dicembre 2019.

1.3 Trattandosi di irregolarità contabile di chiara evidenza e non contestata dall'Ente, in questa sede non risulta necessario ricostruire in punto di diritto i principi e le regole applicabili alla fattispecie, ritenendo a tal fine sufficiente operare un richiamo al paragrafo 3.26 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Mancata allocazione nei bilanci di previsione dell'Ente degli stanziamenti relativi all'obbligazione giuridica assunta per lavori affidati alla società Enel Sole.

2.1 Il Comune di Pieve di Teco ha stipulato un contratto con la società Enel Sole (approvato con provvedimento del 2 luglio 2015) per l'affidamento di lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica comunale.

In base alle informazioni comunicate dall'Ente, il cennato contratto aveva previsto il giorno 13 settembre 2016 come data di conclusione dei lavori in questione, che invece è effettivamente avvenuta soltanto in data 19 novembre 2019. Inoltre, quantomeno alla data recente del 13 ottobre 2020, non risulta ancora rilasciata la certificazione (da vidimarsi da parte dell'Agenzia delle Dogane di Imperia) circa l'effettiva idoneità dell'intervento ultimato ad assicurare la prevista riduzione di consumo energetico, condizione alla quale le clausole contrattuali subordinano il diritto della società ad ottenere il compenso pattuito. A tal proposito l'Ente stesso chiarisce anche che, secondo il piano finanziario dell'opera, è proprio il risparmio

generato dal minor consumo di energia elettrica in nove anni e dai minori costi di manutenzione dei nuovi corpi illuminanti che offrirebbe la copertura totale dell'investimento.

In ogni caso, in ragione del cennato ritardo nella definizione della situazione relativa alla realizzazione dell'intervento, il Comune, ritenendo non ancora esigibile il pagamento del corrispettivo cui si era contrattualmente obbligato a favore della società esecutrice (la quale infatti non ha avanzato ancora alcuna richiesta al riguardo), non ha finora provveduto ad assumere alcun definitivo impegno di spesa connesso all'operazione in questione.

In sede di contraddittorio il Comune stesso si è limitato a dichiarare di aver programmato una prossima variazione del bilancio di previsione pluriennale per l'appostazione dello stanziamento di spesa su cui imputare gli impegni contabili una volta che le correlate obbligazioni giuridiche diverranno esigibili. Tale notazione, dunque, conferma quanto emerge dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2019 (Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021) circa la non ancora avvenuta iscrizione in bilancio di tali stanziamenti.

In base ad altra documentazione a disposizione di questa Sezione, risulterebbe poi che il corrispettivo totale a carico del Comune secondo il contratto ammonterebbe a euro 132.370, cui andrebbero sommati euro 33.322.75 a titolo di interessi in relazione alla previsione di pagamenti in forma rateale ripartiti in nove annualità, a partire già dall'anno 2016.

2.2 Con riferimento al quadro sopra illustrato, questa Sezione richiama anzitutto il principio della competenza finanziaria potenziata, ovvero il cardine fondamentale del nuovo sistema contabile degli enti locali introdotto con il d.lgs. n. 118 del 2011. In base a tale principio, che nel suo concetto generale trova declinazione nell'art. 183, comma 5, del TUEL e nel paragrafo 2 del già menzionato Allegato n. 4/2 allo stesso d.lgs. n. 118 del 2011, un'obbligazione giuridica perfezionata deve essere registrata nelle scritture contabili al momento della sua nascita, ma deve essere imputata (ossia attribuita per competenza) all'esercizio o ai vari esercizi in cui essa diviene esigibile, in

cui cioè viene a scadenza il termine previsto per la regolazione monetaria della posizione debitoria/creditoria.

È sufficiente fare riferimento a tale impostazione generale, senza quindi ricorrere all'analisi dei criteri specifici di imputazione di spese applicabili alla fattispecie, per poter anzitutto constatare che la non ancora avvenuta assunzione di impegni contabili in relazione al rapporto con la società Enel Sole si rivela giustificata, non essendo in concreto ancora divenute esigibili le obbligazioni di pagamento a carico del Comune.

Muovendo dalla logica del suddetto principio generale, la stessa conclusione non può invece essere tratta riguardo alla acclarata assenza di poste correlate all'operazione nel bilancio di previsione.

Ed invero, la corretta formulazione e quantificazione delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di spesa relativi alla competenza degli esercizi considerati nel bilancio deve avvenire osservando il criterio guida del nuovo sistema contabile e quindi in funzione delle prospettive attese di formazione di accertamenti ed impegni per cui maturi la richiesta condizione di esigibilità secondo le informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio stesso.

Nella fattispecie in esame, pertanto, ai fini della determinazione delle poste di bilancio avrebbero dovuto assumere rilevanza le statuizioni contrattuali che prevedono, in correlazione all'ipotizzata conclusione dei lavori entro il 2016, un piano dei pagamenti in forma rateale decorrente dal medesimo anno. In sostanza, il Comune era dunque tenuto già in sede di bilancio di previsione 2016-2018 e poi nei successivi ad appostare gli stanziamenti relativi ai pagamenti contrattualmente previsti per tali esercizi, come tali presuntivamente esigibili.

Negli stessi bilanci, inoltre, l'Ente doveva altresì provvedere ad allocare le poste di entrata relative alle forme di finanziamento dell'opera, o quantomeno dei relativi oneri di competenza degli esercizi considerati nei bilanci.

A tal proposito, occorre chiarire che i mezzi di copertura finanziaria utilizzabili sono quelli disciplinati con riferimento alla generalità delle spese di investimento dai paragrafi 5.3.3 del citato allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011. Nella fattispecie esaminata, pertanto, i futuri risparmi auspicati in termini di minore consumo

energetico e minori oneri di manutenzione degli impianti, sebbene prospettino un vantaggio economico idoneo a compensare negli anni il costo sostenuto per l'intervento, non possono costituire valida e sufficiente modalità di finanziamento a copertura del medesimo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria,

accerta

con riferimento alla gestione contabile e finanziaria del Comune di PIEVE DI TECO (IM):

- la grave irregolarità contabile consistente nella mancata iscrizione nel conto consuntivo dell'esercizio 2017 del residuo passivo di euro 221.094,22 corrispondente all'importo dell'anticipazione di tesoreria non restituita al 31 dicembre 2017, nonché la mancata regolarizzazione delle relative partite contabili nel conto consuntivo dell'esercizio 2018;
- la conseguente inesatta rappresentazione dei risultati della gestione finanziaria nei conti consuntivi degli esercizi 2017 e 2018, i quali non registrano l'esistenza di un disavanzo sostanziale di amministrazione rispettivamente pari a euro 55.092,57 al 31 dicembre 2017 e a euro 113.359,45 al 31 dicembre 2018;
- l'irregolarità contabile costituita dalla mancata allocazione nei bilanci di previsione 2016-2018 e successivi degli stanziamenti relativi all'obbligazione giuridica assunta verso la società Enel Sole per l'affidamento di lavori di efficientamento energetico;

invita

pertanto, l'Amministrazione comunale di PIEVE DI TECO a provvedere:

- alla trasmissione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione, di copia del provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, accompagnata dall'indicazione precisa dell'avvenuta cancellazione del residuo attivo di euro 221.094,22 corrispondente all'accertamento "virtuale" di pari importo imputato al capitolo 5001 in conto competenza dell'esercizio 2018;

- ad effettuare la registrazione nelle proprie scritture contabili dell'obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'affidamento alla società Enel Sole di lavori di efficientamento energetico, in particolare disponendo l'allocatione nel bilancio di previsione dello stanziamento di spesa relativo ai pagamenti da ritenersi esigibili in base alle determinazioni contrattuali;

nonché l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente a:

- prestare maggiore attenzione nella compilazione delle relazioni-questionario di competenza, al fine di far emergere tempestivamente le criticità finanziarie e le irregolarità contabili sussistenti ed evitare così che le medesime possano dar luogo a gravi squilibri di bilancio di cui l'organo stesso può essere chiamato a rispondere;

ordina

- la trasmissione, a cura della segreteria della Sezione, della copia della presente pronuncia, al Sindaco, al Consiglio comunale e al Revisore dei conti del Comune di PIEVE DI TECO;
- la pubblicazione della presente pronuncia sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 16 ottobre 2020.

Il relatore

Il Presidente

Depositato in Segreteria il 9 dicembre 2020

Il Funzionario preposto

